

A quale Tribunale rivolgersi?

È la domanda fondamentale, per avviare qualsiasi attività processuale

“Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti:

1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato;

2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio;

3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove”. **Can. 1672.**

Secondo le **Regole procedurali**, Art. 7 § 1. “I titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti.

§ 2. Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del can. 1418, si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio”.